

Modifiche alla disciplina dell'attività commerciale

Il 27 novembre 2008 è entrata in vigore la l.r. 132008, che ha modificato la l.r. 29/2005 "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. (...)".

Qui di seguito sono elencate le principali novità, alcune di carattere tecnico, altre utili anche ai consumatori:

VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

1) "GIORNATE DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI":

dal 1 gennaio 2009

gli esercizi di commercio al dettaglio sia di generi alimentari che NON alimentari,
con superficie di vendita superiore a 400 mq.
sia isolati che i Centri e i Complessi commerciali

- possono effettuare fino a 2 giornate di chiusura per riposo nel corso della settimana (*invariato*);
 - devono rimanere obbligatoriamente **chiusi**
 - la domenica e negli altri giorni festivi **TRANNE**
- A.** le domeniche e festività del mese di DICEMBRE;
- B.** ulteriori 25 giornate domenicali e festive, il cui **elenco** completo (gennaio/novembre) va comunicato **PREVENTIVAMENTE** al Comune;
- nel rispetto comunque dell'orario massimo giornaliero di 13 ore dalle 5.00 alle 23.00 e dei contratti di lavoro;
- nelle seguenti festività:
 - 1 e 6 gennaio,
 - Pasqua e lunedì dell'Angelo,
 - 25 aprile,
 - 1 maggio,
 - 2 giugno,
 - 15 agosto,
 - 1 novembre,
 - 25 e 26 dicembre;
- devono comunicare e far pervenire al Comune le eventuali modifiche all'elenco precedentemente trasmesso, al massimo 48 ore prima della modifica;
 - devono rendere noto al pubblico e ai consumatori l'elenco delle giornate di apertura domenicale e festiva (e le eventuali modifiche) mediante esposizione di un **prospetto informativo** all'interno, che dev'essere leggibile anche dall'esterno dell'esercizio.

ESCLUSIONI:

NON sono soggetti ai suddetti limiti (ma devono operare comunque nel rispetto dei contratti di lavoro) i seguenti esercizi commerciali:

- gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita fino a 400 mq., ovunque allocati,
- **gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di qualsiasi dimensione, allocati in Zona Omogenea A del PRGC,**
- le categorie già indicate all'art. 31 della l.r. 29 (farmacie, rivendite di generi di monopolio, i punti vendita della stampa quotidiana e periodica, chi vende prevalentemente mobili, articoli di arredamento e libri, le rivendite di fiori, ecc.);
- **gli esercizi situati nelle** uniche 2 località a prevalente economia turistica: Grado e Lignano Sabbiadoro

La "Conferenza dei Comuni", che decideva le eventuali giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio di generi non alimentari, non esiste più.

2) **SALDI** (vendite di fine stagione):

possono essere effettuati in periodi di tempo determinati dall'esercente, entro i seguenti periodi

- **INVERNALI:** dal 2 gennaio al 31 marzo;
- **ESTIVI:** dal 15 giugno al 30 settembre.

NON serve la comunicazione al Comune ma l'indicazione al pubblico deve contenere esplicitamente l'indicazione della natura della vendita, la data d'inizio e la sua durata.

Rimane l'obbligo di esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul normale prezzo ed il prezzo finale.

3) **VENDITE PROMOZIONALI:**

possono essere effettuate per periodi di tempo LIMITATO durante l'anno, determinati a facoltà dell'esercente.

NON serve la comunicazione al Comune mentre rimane l'obbligo di esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul normale prezzo di vendita ed il prezzo finale.

4) **STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA:**

al fine del rilascio di un'autorizzazione all'apertura di una rivendita esclusiva o non esclusiva, è stato eliminato l'obbligo di rispettare determinate distanze minime tra rivendite.

5) sono state notevolmente inasprite le **SANZIONI.**

TABELLA RIASSUNTIVA

GIORNATE DI CHIUSURA	Riguardano gli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e NON, che hanno superficie di vendita superiore a 400 mq , sia isolati che i Centri ed i Complessi Commerciali	<p>Possono rimanere APERTI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le domeniche e festività del mese di dicembre; 2. n. 25 giornate festive e domenicali oltre il mese di dicembre 	<p>DEVONO rimanere CHIUSI:</p> <p>1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre</p>	<p>ADEMPIMENTI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. comunicare al Comune, almeno 15 gg. prima della 1^a apertura festiva o domenicale, l'elenco delle 25 giornate (festive e domenicali) di apertura da gennaio a novembre; 2. comunicare le eventuali variazioni all'elenco, al massimo 48 ore prima del verificarsi della variazione; 3. esporre il prospetto informativo delle giornate festive e domenicali di apertura all'INTERNO ed in modo leggibile dall'ESTERNO dell'esercizio
SALDI	Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo	<p>INVERNALI:</p> <p>dal 2 gennaio al 31 marzo</p>	<p>ESTIVI:</p> <p>dal 15 giugno al 30 settembre</p>	<p>ADEMPIMENTI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la presentazione al pubblico deve contenere l'indicazione della natura della vendita, la data di inizio e la sua durata; 2. esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto espresso in percentuale sul normale prezzo di vendita, il prezzo finale
VENDITEPROMOZIONALI	Riguardano sconti o ribassi per tutti o una parte dei prodotti merceologici, diretti a presentare al consumatore l'opportunità d'acquisto	Sono effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente		<p>ADEMPIMENTI:</p> <p>esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto espresso in percentuale sul normale prezzo di vendita, il prezzo finale</p>

